

REGIONE CALABRIA

CALENDARIO VENATORIO 2008/2009



Il territorio della Regione Calabria é sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

APERTURA della caccia alle specie consentite:

LUNEDI 1 SETTEMBRE DA UN'ORA PRIMA DEL SORGERE DEL SOLE FINO AL TRAMONTO

SABATO 6 SETTEMBRE Dalle ore 6,00 alle ore 13,00

DOMENICA 7 SETTEMBRE Dalle ore 6,00 alle ore 13,00

MERCOLEDI 10 SETTEMBRE Dalle ore 6,00 alle ore 13,00

SABATO 13 SETTEMBRE Dalle ore 6,00 alle ore 13,00

DOMENICA 14 SETTEMBRE Dalle ore 6,00 alle ore 13,00

MERCOLEDI 17 SETTEMBRE Dalle ore 6,00 alle ore 13,00

SABATO 20 SETTEMBRE Dalle ore 6,00 alle ore 13,00

CHIUSURA generale della caccia: **31 gennaio 2009**;

Dal **21 settembre 2008** al **31 gennaio 2009** la caccia è consentita su tutto il territorio

Regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l'esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge 157/92.

Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.

La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie d'uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata, ed esclusivamente nei seguenti periodi:

Specie cacciabili dal **01 settembre 2008** al **30 ottobre 2008**: **Tortora**;

Specie cacciabili dal **01 settembre 2008** al **11 gennaio 2009**: **Colombaccio**;

Specie cacciabili dal **01 settembre 2008** al **11 gennaio 2009**: **Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza**;

Specie cacciabili dal **07 settembre 2008** al **14 dicembre 2008**: **Quaglia**;

Specie cacciabile dal **21 settembre 2008** al **28 dicembre 2008**: **Volpe** (con l'ausilio del cane);

Specie cacciabile dal **21 settembre 2008** al **26 ottobre 2008**: **Combattente**;

Specie cacciabili dal **21 settembre 2008** al **31 dicembre 2008**: **Allodola e Merlo**;

Specie cacciabili dal **21 settembre 2008** al **31 gennaio 2009**: **Germano Reale, Gallinella**

d'acqua, Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Codone, Porciglione,

Marzaiola, Moretta, Beccaccino, Moriglione, Frullino e Pavoncella;

Specie cacciabile dal **01 ottobre 2008** al **31 gennaio 2009**: **Cesena, Fagiano, Tordo bottaccio,**

Tordo sassello.

Specie cacciabile dal **01 novembre 2008** al **31 gennaio 2009**: **Beccaccia.**

Specie cacciabile dal **01 ottobre 2008** al **28 dicembre 2008**: **Cinghiale e Lepre.**

Specie Cacciabile dal **29 dicembre 2008** al **31 gennaio 2009**: **Volpe** (senza l'ausilio del cane).

E' fatto **divieto di caccia alla Starna e alla Coturnice**, su tutto il territorio Regionale, fatta eccezione per le manifestazioni cinofile, con abbattimento del selvatico d'allevamento, così come previsto dalla legge.

E' consentita la caccia agli anatidi, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi. ecc., così come previsto dalla Legge 157/92.

ORARIO DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;

La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

Per le sole specie Beccaccia e Beccaccino la caccia è consentita dalle ore 7,00 alle ore 16,00 nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l'arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITE DI CARNIERE

Selvaggina stanziale: una sola Lepre per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 8 capi a stagione venatoria; 10 volpi, 20 cornacchie grigie, 10 Ghiandaie, 20 gazze e 1 fagiano, per giornata di caccia.

Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia con il limite di: 5 Tortore, 8 Quaglie, 5 Colombacci, 8 Anatre, 5 Trampolieri, 5 Rallidi, 3 Combattenti e 3 Beccacce, per un massimo di 20 capi a stagione venatoria;

Cinghiale: 6 capi giornalieri per squadra.

MODALITA' DI CACCIA AL CINGHIALE , VOLPE e LEPRE

La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio Regionale. Fatti salvi i regolamenti Provinciali, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito oltre che nelle apposite Zone (Zone Addestramento Cani) secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C. destinato all'attività venatoria. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita è consentito nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica dal 2 Agosto 2008 al 31 Agosto 2008** .

E' sempre consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni rilasciate dalla Regione e/o dalle Province.

USO DEI CANI DA CACCIA

L'uso dei cani da ferma è consentito dal **7 settembre 2008 al 20 settembre 2008** per la sola caccia alla quaglia.

L'uso dei cani da ferma è consentito dal **21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009**.

L'uso dei cani da seguita è consentito:

- dal **21 settembre 2008 al 28 dicembre 2008 per la caccia alla Volpe;**
- dal **1 ottobre 2008 al 28 dicembre 2008 per la caccia alla Cinghiale e Lepre ;**

- Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 79/409 CEE del Consiglio del 02.09.79 si applicano le seguenti misure di Conservazione, riportate nel punto 1;

- 1 Nelle Zone di Protezione Speciali (ZPS) è fatto divieto di:

- a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (Giovedì e Domenica), alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia al cinghiale;
- b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n° 6;
- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
- e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (Philomachus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
- g) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;

ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO

L'addestramento e l'allenamento dei falchi è consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare l'addestramento e l'allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.

Per la sola attività di volo non s'impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l'addestramento ed il divieto d'abbattimento di qualsiasi animale.

UCCELLAGIONE

E' vietata qualsiasi forma d'uccellazione.

DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

Fino alla costituzione dei Comitati di Gestione degli A.T.C. le Province provvedono alla gestione dei rispettivi ambiti di riferimento. Ai cacciatori residenti nella Regione Calabria è dovuto il pagamento di una quota d'iscrizione all'ambito in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi (art. 13 comma 10 L.R. 9/96) previo versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza e da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio.

I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell'ambito territoriale di caccia nel quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell'inizio della stagione venatoria, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza, se costituito.

I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell'attività venatoria su specie stanziali, potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato, se costituito, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).

I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla provincia competente o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza, se costituito, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino regionale.

I cacciatori residenti nella Regione, esclusivamente per l'attività venatoria alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l'autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C. se costituiti, il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.

Per la stagione venatoria 2008/2009 e sino alla costituzione degli organi di gestione di tutti gli ambiti della Regione, le quote di interscambio tra gli A.T.C. sono libere.

Nelle Province in cui sono operanti gli A.T.C., le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.

DIVIETI

E' vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;

E' vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;

E' vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, e' coperto di neve;

E' vietato cacciare il Cinghiale con l'uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;

E' tassativamente vietato cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma la Beccaccia ed il beccacino;

SANZIONI

Sono quelle previste dalla Legge Quadro n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000 art. 10 comma 3.

VIGILANZA

Gli Uffici e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica delle Amministrazioni Provinciali, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla Caccia, vigileranno sull'osservanza delle presenti disposizioni.

www.cacciapad.com